



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0085/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0087/TFNSVE/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Carlo Cremonini – Componente (Relatore)
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, decidendo nell'udienza fissata il giorno 2 maggio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società FCD Valgatarà (matr. 69487) contro la società GS Ambrosiana (matr. 1890) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 8/E del 24.3.2022 (premio di preparazione calciatore Spiazzi Giacomo n. 31.10.2003 – matr. 2.504.334 - ric. 485),
la seguente

DECISIONE

La società FCD Valgatarà nel trasmettere il proprio reclamo non ha provveduto al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva così come previsto dal CGS - FIGC a pena di irricevibilità di ricorsi e reclami. Né, d'altro canto, ha provveduto a ciò successivamente.

Tale circostanza, peraltro già accertata, veniva altresì confermata dall'intervenuto, in rappresentanza della società, all'udienza svoltasi in modalità videoconferenza il 2 maggio 2022.

Quanto premesso non consente di conseguenza alcuna valutazione del merito della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato e accertato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società FCD Valgatarà.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 4 maggio 2022.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia